



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Ispettivo, Registro e Corecom

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

AGCOM Prot. n. 0024473, 20-02-2015



Spett.le
Shellrent s.r.l.
Via Dell'Edilizia n. 19
36100 – VICENZA (VI)

N° iscrizione ROC: 25329

Oggetto: Iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione.

Società: "Shellrent s.r.l."
Codice Fiscale: "03811550247"

Con riferimento alla domanda d'iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione presentata in data 03 febbraio 2015 in relazione all'attività di "servizi di comunicazione elettronica", si trasmette il provvedimento di iscrizione emanato da questa Autorità.

Si fa presente che le modalità di tenuta del Registro sono disciplinate dalla Delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante "*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - 31 gennaio 2009, n. 25.

Gli effetti del provvedimento, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del citato Regolamento retroagiscono alla data di spedizione della domanda di iscrizione.

Il soggetto iscritto è tenuto agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 10 ed 11 del citato Regolamento. Qualora siano venuti meno, uno o più requisiti per l'iscrizione, il soggetto iscritto è tenuto a presentare domanda di cancellazione dal Registro stesso entro 30 giorni decorrenti dal verificarsi della circostanza che dà luogo alla cancellazione.

Tutte le comunicazioni saranno inviate, utilizzando la modulistica prevista dalla citata Delibera n. 666/08/CONS, esclusivamente in modalità telematica mediante accesso al portale presente all'indirizzo internet *impresainungiorno.gov.it* in conformità a quanto disposto dall'art. 13 della citata delibera così come modificata dalla delibera n. 393/12/CONS del 4 settembre 2012.

Si precisa, altresì, che l'attribuzione del numero di registrazione nel Registro degli Operatori di Comunicazione può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Da ultimo, si rappresenta che, ai sensi dell'art. 24 (Sanzioni) del Regolamento in parola, le violazioni dello stesso sono punite ai sensi dell'art. 1, commi 29, 30, 31, 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il Direttore
Nicola Sansalone



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio Ispettivo, Registro e Corecom

II DIRETTORE DEL SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria";

VISTA la legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante: "Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416";

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223 recante: "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6;

VISTI gli articoli 1, commi 7 e 9, della citata legge 249/97 e l'articolo 35, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, allegato "A" alla delibera n. 17 del 16 giugno 1998 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante: "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante: "Codice delle comunicazioni elettroniche", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante: "Testo Unico della radiotelevisione", e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia del 31 ottobre 2006 recante: "Individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile";

VISTO il Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione approvato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con Delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 ed in particolare l'art. 7, comma 2;

VISTA la domanda di iscrizione presentata con riferimento all'attività di "servizi di comunicazione elettronica";


CONSIDERATO che dalla documentazione complessivamente prodotta dal soggetto risultano sussistere i requisiti previsti per l'iscrizione;

Sei

DISPONE

l'iscrizione della società "Shellrent s.r.l." – c.f. 03811550247 – avente sede legale in Vicenza (VI),
via Dell'Edilizia n. 19, c.a.p. 36100 nel Registro degli operatori di comunicazione al numero 25329.

Il Direttore
Nicola Sansalone





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio Ispettivo Registro e Ca. ra. com.
Ufficio Registro degli Operatori di Comunicazione

NOTA INFORMATIVA

Con l'adozione della delibera n. 393/12/CONS, l'Autorità ha disposto l'integrazione degli adempimenti relativi alla gestione telematica del Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) tra quelli esposti nel portale *impresainungiorno.gov.it* gestito dalla Unioncamere (Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

L'art. 13 - "modalità di trasmissione delle comunicazione" - della delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., prescrive che: "1. *Le comunicazioni nei confronti del Registro di cui agli art. 5, 8, 9, 10, 11 e 12 sono effettuate esclusivamente attraverso i servizi telematici esposti all'indirizzo www.roc.agcom.it ovvero nella sezione dedicata all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it. 2. Gli adempimenti previsti all'allegato C alla presente delibera ("Sezione speciale del Registro relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale") sono effettuati esclusivamente attraverso i servizi telematici esposti all'indirizzo www.catastofrequenze.agcom.it ovvero nella sezione dedicata all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it. 3. I soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni di cui alla presente delibera possono delegare detti adempimenti ad una persona fisica indicata attraverso i servizi esposti sui predetti siti. 4. Le certificazioni di cui all'art. 14 continuano ad essere rilasciate su supporto cartaceo fino all'introduzione di servizi di pagamento dell'imposta di bollo per via telematica. Il portale integra in un unico ambiente numerosi adempimenti in capo alle aziende nei confronti della Pubblica Amministrazione (tra i quali quelli verso CCIAA, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, ed altri) ed offre numerose funzioni di supporto alla compilazione della modulistica del Registro degli Operatori di Comunicazione attingendo in maniera automatica ai dati comunicati dalle imprese al Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio".*

Si fa presente che il portale *www.impresainungiorno.gov.it* è in grado di effettuare in forma semi-automatica lo sviluppo delle catene di partecipazione dei soci dei soggetti iscritti o iscrivendi sulla base delle informazioni detenute dal sistema camerale. La comunicazione dei soci ed amministratori comporta - nel rispetto di quanto già previsto dal Regolamento di cui alla delibera n. 666/08/CONS - l'onere in capo all'operatore di verificare ed integrare le istanze con i soli sviluppi societari dei soggetti non presenti nel Registro delle Imprese o non obbligati a comunicarvi la propria compagine societaria.

Con il nuovo sistema del Registro, tutti gli adempimenti, anche le domande di iscrizione, vanno trasmesse in formato elettronico attraverso il portale *impresainungiorno.gov.it*. Resta, allo stato, esclusa la richiesta di certificato (modello 17/ROC) che sarà gestita in formato cartaceo fino all'introduzione per via telematica di appositi servizi di pagamento dell'imposta di bollo.

I nuovi servizi sul portale *impresainungiorno.gov.it* sono attivi a partire dal 16 ottobre 2012.

L'accesso al nuovo sistema del Registro degli Operatori di Comunicazione ed al Catasto Nazionale delle Frequenze sarà consentito unicamente attraverso l'uso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'art. 1 lett. d) del Codice dell'Amministrazione digitale (Dlgs 7 marzo 2005, n. 82).

I legali rappresentanti o titolari degli operatori iscritti (o che intendono presentare domanda di iscrizione), a partire dal 16 ottobre 2012 devono dotarsi della CNS per l'accesso al portale *impresainungiorno.gov.it*.

Sono tenuti, altresì, a dotarsi della CNS i delegati alla compilazione e trasmissione degli adempimenti verso il Registro degli Operatori di Comunicazione e verso il Catasto Nazionale delle Frequenze.

Il certificato CNS è, a tutti gli effetti, un documento di identità elettronico e come tale può essere rilasciato da una Pubblica Amministrazione. Viene distribuita in forma di smart card (formato carta di credito) o di chiavetta USB. Attualmente le principali Pubbliche Amministrazioni (che a loro volta si avvalgono di Certification Authority accreditate) che rilasciano la CNS sono:

1. Le Camere di Commercio, su tutte le province del territorio nazionale.
2. La Regione Lombardia, ai cittadini residenti nella Regione.
3. La Regione Friuli Venezia Giulia, ai cittadini residenti nella Regione.

Si segnala, altresì, che diversi ordini professionali hanno da tempo integrato la CNS nel tesserino di appartenenza all'ordine. Le modalità di rilascio dipendono dai singoli Enti a cui si rimanda per maggiori dettagli.

Il portale *impresainungiorno.gov.it* prevede appositi servizi che consentono ai legali rappresentanti o titolari delle imprese di accreditarsi in quanto tali attraverso l'uso della propria CNS e di conferire deleghe ad altri soggetti alla compilazione e trasmissione degli adempimenti relativi al Registro degli Operatori di Comunicazione ed al Catasto Nazionale delle Frequenze (servizio di "subdelega" [link](#)). Anche costoro dovranno dotarsi di CNS per poter esercitare le deleghe conferite attraverso il portale *impresainungiorno.gov.it*.